



UNIVERSITÀ DI PARMA

Riapertura strutture e sedi di Ateneo in seguito alle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020

DISPOSIZIONI INTERNE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SARS-CoV-2 (COVID-19) E CRITERI GENERALI DI PREVENZIONE E SICUREZZA

Ravvisata l'opportunità di proporre linee comuni di indirizzo per l'organizzazione di una fase transitoria del lavoro, considerate le previsioni dell'Allegato 6 al D.P.C.M. 26 aprile 2020, vista la comunicazione del Magnifico Rettore del 29 aprile 2020, nella necessità di coesistenza delle attività universitarie con lo scenario di emergenza COVID-19, sono elaborati i seguenti criteri generali di prevenzione e sicurezza.

Finalità del presente documento è, pertanto, di definire le condizioni volte ad assicurare un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al minimo il rischio di contatto stretto, prossimità e di aggregazione e ad adottare misure tecniche, organizzative e procedurali, contestualizzate rispetto alle esigenze dell'Ateneo, anche avuto riguardo alle persone con difficoltà individuali, motorie o sensoriali.

In generale, resta ferma l'esigenza di ricorrere alle forme del lavoro agile, inteso come strumento di svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative. La presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro rimane pertanto limitata alle attività indifferibili e che necessariamente richiedono presenza in sede, definite come nelle precedenti comunicazioni del Magnifico Rettore e del Direttore Generale trasmesse in data 29 aprile 2020.

1. Principi generali

La riapertura delle strutture e sedi universitarie è attuata secondo logica progressiva, per fasi temporali successive, con priorità dettate dalle esigenze di funzionamento dell'Ateneo e modalità determinate nel rispetto dei seguenti principi trasversali.

- i) Limitazione delle interazioni fra le persone;
- ii) Contenimento della densità abitativa degli spazi;
- iii) Riduzione della mobilità.

Nella logica di quanto precede, la riapertura di alcune attività di servizio e l'iniziale accesso del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo nelle sedi di afferenza, costituiscono una **prima fase transitoria**, la cui durata dovrà determinarsi in funzione dell'evoluzione dinamica degli scenari di rischio, con riferimento al contesto epidemiologico nazionale.

In tale contesto, gli **indirizzi operativi** e le condizioni di cui ai seguenti punti possono impiegarsi ad integrazione delle norme precauzionali vigenti per la popolazione generale.

- i) Le attività di ricerca e terza missione, le attività didattiche, i tirocini, l'apertura delle biblioteche e dei musei sono svolti in conformità alle disposizioni contenute nella comunicazione del Magnifico Rettore del 29 aprile 2020 e nella comunicazione del Direttore Generale del 29 aprile 2020;



UNIVERSITÀ DI PARMA

- ii) Il personale docente e ricercatore, per l'erogazione della didattica ricorre alla modalità "a distanza" come previsto dalla comunicazione del Magnifico Rettore del 29 aprile 2020;
- iii) Il personale tecnico-amministrativo alterna la presenza nelle sedi di servizio conservando l'accesso agli strumenti del lavoro agile;
- iv) Rimane prioritario il ricorso a sistemi informativi che evitino le opportunità di contatto interpersonale e, in secondo luogo, l'organizzazione delle attività mediante prenotazioni, appuntamenti e altre forme di gestione del lavoro che limitino i contatti e l'aggregazione di persone;
- v) Chiunque presenti febbre (oltre 37.5 °C), tosse, difficoltà respiratorie o altri sintomi quali mialgie diffuse, ageusia (assenza di gusto) e anosmia (perdita dell'olfatto), dovrà rimanere presso il proprio domicilio e contattare immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale o, in caso di sintomi gravi, il 118; è inoltre vietato l'accesso all'Ateneo nei casi di positività all'infezione SARS-CoV-2 (COVID-19) e ove si provenga da zone a rischio o, nei precedenti 14 giorni, si abbiano avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi;
- vi) È raccomandato ai lavoratori di verificare la propria temperatura corporea preliminarmente presso il proprio domicilio e di recarsi nelle sedi di lavoro solo dopo avere riscontrato una temperatura normale. I lavoratori sono consapevoli di tale obbligo. In ottemperanza alla vigente normativa, l'Ateneo avrà facoltà di misurare la temperatura corporea dei lavoratori. Saranno operati controlli a campione, avendo cura di impedire l'ingresso a coloro che risulteranno avere valori di temperatura pari o superiori a 37.5 °C;
- vii) Le strutture di Ateneo dovranno procedere alla **registrazione degli accessi** del personale ai fini del monitoraggio e della tracciabilità, nonché per facilitare la eventuale successiva individuazione di possibili contatti stretti;
- viii) Ove reso possibile, in conseguenza del rispetto dei vincoli architettonici e funzionali degli edifici, sono individuati percorsi di accesso e di uscita separati; all'entrata e all'uscita dagli edifici è in ogni caso rispettata la distanza interpersonale di almeno 2.0 m ed evitata ogni forma di aggregazione;
- ix) L'accesso alle strutture e sedi dell'Università degli Studi di Parma prevede il rispetto delle misure indicate dal decalogo del Ministero della Salute, delle disposizioni di precauzione e prevenzione dettate dall'Ateneo e delle specifiche procedure adottate dalla struttura cui si debba accedere;
- x) Gli spostamenti all'interno delle sedi e fra sedi diverse dell'Ateneo devono essere limitati a quanto strettamente indispensabile; l'utilizzo dei veicoli per gli spostamenti di lavoro avviene con la presenza del solo conducente;
- xi) Non è consentito lo svolgimento di riunioni in presenza;
- xii) Gli spazi di circolazione e gli spazi comuni sono utilizzati esclusivamente per il tempo necessario al transito temporaneo. In questi ambienti è mantenuta la distanza interpersonale di 2.0 m e sono indossate mascherine chirurgiche o di comunità; i servizi igienici sono spazi comuni nei quali è mantenuta la distanza di sicurezza di 2.0 m ed è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica o di comunità.



UNIVERSITÀ DI PARMA

- xiii) L'uso degli ascensori è riservato alle persone con disabilità motoria o sensoriale;
- xiv) Gli spazi ricreativi e i distributori di bevande e snack sono impegnati da una persona per volta, mediante turnazione; negli stessi non è consentito consumare cibi e bevande.
- xv) L'accesso di visitatori esterni deve essere evitato; se l'accesso è indispensabile, il referente universitario del visitatore (individuato nella persona che invita il visitatore ad accedere) garantisce il rispetto di tutte le disposizioni per la sicurezza e prevenzione previste a livello nazionale e integrate da atti locali, ivi comprese quelle indicate dal presente documento;
- xvi) Nei Dipartimenti e Centri è opportuno che sia ridotta al minimo la frequenza del **personale non organicamente strutturato** (assegnisti, dottorandi, borsisti, laureati frequentatori e categorie affini) in ragione della necessità di contenere, nel regime transitorio, la densità abitativa degli spazi e la mobilità delle persone (anche intesa come mobilità esterna ai confini provinciali e regionali). Fermo restando quanto sopra, i Direttori di Dipartimento e Centro autorizzano l'accesso straordinario del personale non strutturato la cui presenza risulti indispensabile per le esigenze di progetti di ricerca o attività di servizio con scadenze indifferibili. In questo caso, il docente responsabile delle attività (individuato nel tutor del dottorando, assegnista o borsista) stabilisce la rotazione delle presenze nell'ambito del proprio gruppo di ricerca, garantendo il rispetto dei criteri di cui ai successivi punti del presente documento. La possibilità di presenza in sede del personale non strutturato proveniente da zone esterne ai confini regionali è subordinata al rispetto delle disposizioni normative nazionali;
- xvii) È posticipato a tempi successivi l'accesso di persone per le quali possa prefigurarsi una **condizione individuale di aggravio del rischio**, individuata mediante giudizio medico o del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori e determinata in conseguenza di fattori specifici (età anagrafica, quadro clinico pregresso, stato di gravidanza, ecc.). Risulta pertanto interdetto l'accesso alle strutture dell'Ateneo al personale docente in quiescenza che abbia in passato conseguito la qualifica di professore emerito o di laureato frequentatore;
- xviii) Il Direttore o Dirigente, sentiti il Direttore Generale dell'Ateneo e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ha facoltà di elaborare eventuali procedure, che si configurino come complementari e di dettaglio rispetto ai presenti criteri generali e che rimangano utili per l'adeguamento rispetto a specifiche esigenze della propria struttura. In accordo con quanto precede possono essere elaborate particolari procedure per lo svolgimento di eventuali tirocini e attività formative di laboratorio giudicate indifferibili. Negli edifici occupati da più strutture universitarie, le eventuali procedure complementari e di dettaglio sono definite in modo congiunto dai Direttori e Dirigenti delle singole strutture;
- xix) Il Direttore o Dirigente, anche operando mediante delega, monitora l'attuazione delle misure di prevenzione e segnala all'Ateneo eventuali criticità;
- xx) Con atto conforme alle previsioni degli art. 17, 28 e 29 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è avviato il procedimento di valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad infezione SARS-CoV-2 (COVID-19) nelle strutture e sedi dell'Università degli Studi di Parma, il cui esito potrà integrare i presenti criteri generali ed individuare specifiche misure di prevenzione e protezione; il procedimento di valutazione è svolto secondo i principi e metodi individuati



UNIVERSITÀ DI PARMA

nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategia di prevenzione” pubblicato da INAIL;

- xxi) Con decreto del Magnifico Rettore e del Direttore Generale è costituito in Ateneo il Comitato di cui al punto 13 del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 e successivamente integrato il 24 aprile 2020. Il Comitato opera per l’applicazione e la verifica del protocollo di regolamentazione nazionale e per l’applicazione, la verifica e l’aggiornamento delle disposizioni interne all’Ateneo.

Come premesso, le condizioni di cui ai precedenti punti permangono per la **prima fase transitoria**, la cui conclusione sarà determinata mediante comunicazione del Magnifico Rettore e del Direttore Generale dell’Ateneo. A valle della prima fase transitoria si configureranno le condizioni per la riapertura ordinaria delle sedi e per la normale frequenza del personale non strutturato, sempre con riferimento alle esigenze di gradualità e di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione.

Il Magnifico Rettore, anche mediante il Comitato di cui al precedente punto xxi) e con la partecipazione attiva dei Direttori e Dirigenti, dei Medici Competenti, del Servizio Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, procede al monitoraggio delle procedure e dei casi di positività ad infezione SARS-CoV-2 (COVID-19) ed effettua il riesame e l’aggiornamento dei presenti criteri generali.

Rimangono in ogni caso di superiore valore le disposizioni del Governo, della Regione e delle Autorità Sanitarie.

2. Utilizzo degli ambienti di lavoro

Nel rispetto della maggiore esigenza della tutela della salute pubblica e nelle attività dell’Ateneo sono adottati i seguenti criteri per l’utilizzo degli ambienti di lavoro.

- i) L’utilizzo degli ambienti di lavoro è organizzato secondo opportuna rotazione, con numero non maggiore di una persona per locale, indipendentemente dalla superficie utile e dalla presenza di postazioni multiple. La rotazione è organizzata con calendario stabilito dal Direttore o Dirigente in accordo (ove applicabile) con il responsabile diretto (U.O.) o, per il personale non strutturato, con il docente responsabile delle attività (individuato nel tutor del dottorando, assegnista o borsista). Nell’organizzazione delle rotazioni sono considerate anche le attitudini individuali delle persone e le eventuali condizioni di aggravio del rischio. Viene in ogni caso garantito il rispetto di criteri oggettivi, da stabilire nelle opportune sedi istituzionali, sentite anche le parti sociali, che tengano conto dei principi di pari trattamento, non discriminazione ed equità tra dipendenti, e nel rispetto delle norme nazionali, di CCNL, CCI in materia di orario e organizzazione del lavoro, nonché delle disposizioni delle competenti autorità in materia di gestione dell’emergenza COVID-19 nelle sue varie fasi temporali. Conclusa la prima fase transitoria può essere eliminato il vincolo di turnover e i locali possono tornare ad essere contemporaneamente occupati da più di una persona;
- ii) Quale diretta implicazione delle norme che precedono rimane utile che ogni struttura di Ateneo prediliga, in prima fase transitoria, il solo uso degli spazi “individuali” destinati a **studi e uffici**, optando per il permanere delle condizioni di interdizione degli accessi nelle aule



UNIVERSITÀ DI PARMA

didattiche, sale riunioni, sale studio. L'accesso agli studi e agli uffici riguarda in ogni caso le persone considerate indispensabili per le attività dipartimentali, individuabili, in questa prima fase, nelle attività dei laboratori essenziali e indifferibili di cui alle comunicazioni del Magnifico Rettore e del Direttore Generale del 29 aprile 2020;

- iii) Nella prima fase transitoria si procederà all'apertura dei **laboratori** delle sedi scientifiche giudicati importanti e di attivazione indifferibile per non pregiudicare attività di ricerca. L'apertura dei laboratori avviene in conformità alle disposizioni contenute nelle comunicazioni del Magnifico Rettore e del Direttore Generale del 29 aprile 2020. Particolari cautele e misure di carattere precauzionale devono essere assicurate, nella consapevolezza che i laboratori costituiscono ambienti di lavoro più frequentemente qualificabili come spazi ad uso comune, soggetti a presenza contemporanea di due o più persone e presso i quali può risultare non immediato garantire l'integrale applicazione dei protocolli di sanificazione, pulizia delle superfici, aerazione e ricambio aria nell'ambiente. Si procederà pertanto alla attivazione dei laboratori che i Direttori dei Dipartimenti e Centri individueranno come essenziali e necessari per le esigenze di progetti di ricerca con scadenze indifferibili, anche nell'ambito della terza missione. L'attivazione dei laboratori dovrà avvenire comunque nel rispetto di tutte le attività di prevenzione, sanificazione e distanziamento necessarie per assicurare che l'attività del personale coinvolto si svolga in assoluta sicurezza. All'interno di ogni Dipartimento e Centro è resa nota, attraverso comunicazioni interne, l'indicazione dei laboratori utilizzati.
- iv) Per particolari esigenze di funzionamento delle strutture può essere ammessa deroga alla limitazione della capienza dei locali. Pertanto, se indispensabile, e comunque per ragioni essenziali e indifferibili, i locali appartenenti alle seguenti tipologie possono essere contemporaneamente occupati da più di una persona: a) ambienti destinati a studi e uffici del tipo "open space" sufficientemente ampi (come primo riferimento si indica una superficie utile comunque non inferiore a 40 m²), a condizione che gli occupanti siano dotati di mascherine chirurgiche, le postazioni di lavoro siano chiaramente identificate, separate da distanza superiore a 2.0 m e non vi sia uso promiscuo di attrezzature di lavoro; b) laboratori sufficientemente ampi (come primo riferimento si indica una superficie utile comunque non inferiore a 40 m²) e provvisti di postazioni riconoscibili e separate da distanze non inferiori a 2.0 m, a condizione che gli occupanti siano dotati di camici, mascherine del tipo FFP2 (possibilmente prive di valvola di espirazione), occhiali di protezione e guanti monouso e siano adottate tutte le misure di sicurezza espresse in allegato al presente documento ed eventualmente integrate all'esito del procedimento di valutazione dei rischi di cui al precedente punto 1.

Nei limiti delle sedi attive, ma per ciascuna fase del processo, il regime di turnover deve assicurare la presenza degli addetti alla lotta antincendio, prevenzione incendi e gestione delle emergenze e degli addetti al primo soccorso, in numero congruo rispetto all'effettivo funzionamento della struttura.

Ai fini dell'attivazione dei protocolli di pulizia e sanificazione, nonché del monitoraggio sull'attuazione delle procedure, i Direttori dei Dipartimenti e Centri **trasmettono apposita comunicazione** in cui sono indicate le sedi attive o le porzioni di esse, ricorrendo ove possibile all'identificazione di locali e aree mediante



utilizzo dei codici SIPE. Alla comunicazione è allegato l'elenco dei nominativi del personale non strutturato eventualmente autorizzato all'accesso, unitamente ai riferimenti dei docenti responsabili. La comunicazione è trasmessa al Magnifico Rettore e al Direttore Generale e, per conoscenza, all'Area Edilizia Infrastrutture (dirigenza.areaedilizia@unipr.it) e al Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo (spp@unipr.it).

3. Sanificazione e pulizia dei locali

Per quanto inerente le operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, l'Ateneo, attraverso l'esecuzione del contratto di appalto in essere, procede in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e da ogni successivo atto applicabile. Si individua quanto segue a titolo di primo orientamento.

- Frequenza delle operazioni. A seguito della riapertura la pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro utilizzati avviene con frequenza quotidiana. In corrispondenza di attività a contatto con il pubblico la frequenza è elevata a due volte/giorno. Sono pulite con particolare attenzione tutte le superfici con maggiore frequenza di contatto, quali superfici di porte e finestre, servizi igienici, ecc. Sono inoltre eseguite la pulizia e la sanificazione quotidiana di scrivanie, interruttori, telefoni fissi, ascensori, maniglie, corrimani, stampanti, fotocopiatrici, tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande e snack eventualmente attivi, timbratori, apriorita codificati;
- Modalità di esecuzione delle operazioni. I protocolli di pulizia e sanificazione (tipologia di prodotti, ecc.) sono definiti nel rispetto delle indicazioni ministeriali e delle istruzioni operative pervenute dalle Autorità Sanitarie. La pulizia accurata delle superfici è effettuata con acqua e detersivi, con l'integrazione di disinfettanti a base di etanolo (62 - 71%), ipoclorito di sodio (0,1 – 0,5%) o perossido di idrogeno (0,5%). La pulizia e sanificazione degli ambienti con particolare rischio (es. attività universitarie a carattere assistenziale deve essere eseguita nel rispetto dei protocolli operativi specifici in conformità alle indicazioni delle Autorità Sanitarie);
- Nei servizi igienici sono posizionati prodotti per la disinfezione autonoma;
- Per gli ambienti destinati all'erogazione di attività universitarie di natura assistenziale (es. Centro Universitario di Odontoiatria) e di attività a rischio professionale di esposizione a SARS-CoV-2 (COVID-19) di cui al seguente punto 6 (es. laboratori di diagnosi COVID-19), sono definiti specifici protocolli operativi di pulizia e sanificazione, con contenuti conformi alle disposizioni normative e tecniche di riferimento;
- I locali utilizzati da casi sospetti o confermati di COVID-19 sono sottoposti a completa disinfezione e pulizia secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n. 5443 e s.m.i. Per la decontaminazione, sono utilizzate diverse modalità operative. L'uso di ipoclorito di sodio (0,1%) o, per le superfici che possono essere danneggiate dall'etanolo (70%), può essere seguito da trattamenti diversi, nel rispetto delle indicazioni normative e di quanto indicato e autorizzato dalle Autorità Sanitarie. Durante le operazioni di pulizia e sanificazione e a seguito delle stesse è sempre assicurata la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia sono condotte da personale che preventivamente formato e addestrato e che indossa idonei DPI (respiratore FFP2, protezione facciale, guanti monouso,



UNIVERSITÀ DI PARMA

camice monouso impermeabile a maniche lunghe). A seguire, i DPI monouso sono smaltiti come materiale potenzialmente infetto (codice CER 18.01.03* e caratteristica di pericolo HP 9). Gli interventi di completa disinfezione e pulizia di cui al presente punto sono richiesti dal Direttore o Dirigente mediante trasmissione di apposita istanza all'Area Edilizia e Infrastrutture (dirigenza.areaedilizia@unipr.it).

Ove possibile, al momento della riapertura, sono effettuate le pulizie annuali straordinarie previste dal vigente contratto di appalto. In questa ipotesi è conferita priorità agli ambienti destinati ad attività lavorativa nella prima fase transitoria. Possono essere temporaneamente modificate le modalità di controllo della corretta esecuzione delle operazioni di pulizia. Può inoltre essere richiesto che l'impresa titolare del contratto di appalto rediga un apposito protocollo di qualità, con schede di autocontrollo degli interventi anche affisse all'interno delle sedi di Ateneo.

Rimane essenziale che sia organizzata la **vigilanza e sorveglianza** sistematica delle operazioni di pulizia e sanificazione, in relazione ai prodotti in uso e alla frequenza di esecuzione, con specifico riferimento ai locali utilizzati necessariamente in modo condiviso (es. servizi igienici) e al fine di assicurare sempre la rispondenza alle disposizioni delle Autorità Sanitarie e del Governo.

Interventi integrativi di pulizia e sanificazione, eventualmente considerati necessari in ragione di specifiche esigenze delle strutture di Ateneo, possono essere richiesti alla Direzione Generale di Ateneo e all'Area Edilizia e Infrastrutture con comunicazione del Direttore o Dirigente della struttura interessata.

4. Lavori, servizi e forniture

Nel periodo transitorio l'esecuzione di lavori, servizi e forniture è limitata agli interventi indispensabili per il funzionamento dell'Ateneo o che rilevino interesse per la ripresa delle attività nel regime ordinario.

Il Direttore Generale autorizza l'eventuale avvio di opere e appalti già inseriti nelle logiche di programmazione dell'Ateneo (es. programmazione triennale dell'edilizia universitaria).

Nel rispetto di quanto sopra, deve essere osservata la misura del coordinamento fra attività universitarie ed attività in regime di appalto, mediante sistematico sfasamento temporale delle operazioni ovvero evitando che attività diverse impegnino contemporaneamente uno stesso spazio.

Nell'esecuzione dei lavori in appalto sono adottate le norme contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione SARS-CoV-2 nei cantieri e vige l'obbligo del rispetto dell'Allegato 7 al DPCM 26 aprile 2020.

L'accesso di **fornitori e corrieri** all'interno delle sedi universitarie deve essere evitato. Con maggiore rigore deve essere evitato il realizzarsi di contatti stretti fra fornitori e personale universitario. Il personale che opera presso gli usuali punti di consegna delle merci (es. magazzini, reception) riceve solo le forniture indispensabili nell'ottica del graduale ripristino delle attività, operando per **appuntamenti e programmazione**, mantenendo le distanze interpersonali di sicurezza ed indossando respiratori del tipo FFP2 e guanti di protezione. Rimane assolutamente vietata la fornitura, mediante corrieri, di materiali non indispensabili alla ripresa delle attività.

Le aziende e imprese in regime di appalto sono informate in merito a locali utilizzati da persone accertate di positività, ove non tempestivamente sottoposti a procedure di decontaminazione.

Quando indispensabile, per lavori urgenti, che operatori di imprese esecutrici in regime di appalto o subappalto accedano ad aree universitarie caratterizzate da condizioni di aggravio del rischio infettivo, con particolare riferimento alle attività universitarie di natura assistenziale, rimane necessario che siano adottate



specifiche procedure, preventivamente individuate di concerto con i referenti delle strutture universitarie ed il Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo (spp@unipr.it). La raccomandazione principale rimane l'accordo preliminare con il personale docente e tecnico-amministrativo di riferimento, in modo da garantire il coordinamento preventivo e assicurare lo sfasamento delle operazioni rispetto alle attività universitarie. Gli operatori delle imprese in appalto e subappalto accedono esclusivamente a valle di disinfezione di tutte le superfici, ricambio aria nei locali e idonei dispositivi di protezione individuale.

Tutti gli operatori economici titolari di contratti con l'Ateneo provvedono alla **registrazione quotidiana** del proprio personale che a qualsiasi titolo accede alle sedi dell'Ateneo. L'accesso agli spazi dell'Ateneo deve sempre avvenire indossando i dispositivi prescritti e nel rispetto delle norme dell'Ateneo e delle disposizioni di Ateneo. Il personale esterno deve essere dotato di DPI propri e di gel igienizzante.

L'accesso a locali e spazi chiusi, quando necessario, deve essere preceduto e seguito da una corretta igienizzazione delle mani con soluzioni disinfettanti ed è in ogni caso subordinato all'impiego di mascherine chirurgiche o di DPI di maggiore efficacia. La permanenza in Ateneo dovrà limitarsi al tempo strettamente necessario per svolgere l'attività.

Il personale esterno è autorizzato a frequentare solo gli spazi in cui si svolge l'attività prevista.

Tutti gli operatori economici titolari di contratti con l'Ateneo trasmettono al Responsabile Unico del Procedimento e al proprio diretto referente universitario le misure di prevenzione del contagio SARS-CoV-2 da loro adottate.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi ad infezione SARS-CoV-2, **l'appaltatore dovrà informare immediatamente** il Responsabile Unico del Procedimento e il proprio diretto referente universitario e dovrà collaborare fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

5. Dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure individuali di igiene

I dispositivi idonei alla protezione delle vie respiratorie nei confronti dell'infezione SARS-CoV-2 sono le **semimaschere filtranti antipolvere** conformi a norma tecnica UNI EN 149: 2009, classe FFP2. Questi dispositivi sono progettati per fornire protezione contro gli aerosol sia solidi che liquidi.

Ai fini operativi è opportuno precisare che il ricorso ai dispositivi di protezione individuale rimane subordinato al solo controllo dei rischi residui, eventualmente permanenti a seguito della sistematica attuazione dei processi gestionali e dei sistemi di riorganizzazione del lavoro in precedenza descritti, primariamente identificati nel ricorso ai sistemi informativi, nella rotazione delle persone e nel distanziamento.

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie di classe FFP2 sono pertanto prioritariamente assegnati alle strutture di Ateneo caratterizzate da presenza di **profilo di rischio professionale**, diverso da quello attribuibile alla popolazione generale (v. successivo punto 6).

I DPI di protezione delle vie respiratorie sono inoltre consegnati con priorità in altri casi di attività universitarie ove non sia concretamente possibile assicurare la prevenzione del rischio mediante eliminazione delle opportunità di contatto stretto (es. attività in locali chiusi accessibili al pubblico, front office, prestito libri). Si rammenta, a tale proposito, che secondo il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), un contatto diretto (faccia a faccia) o in ambiente chiuso a distanza minore di due metri e di durata maggiore di 15 minuti rientra nella definizione di "contatto stretto".

I DPI di protezione delle vie respiratorie sono utilizzati anche nel lavoro in laboratorio quando siano



contemporaneamente presenti più persone.

Si rammenta che le possibilità di reimpiego dei respiratori di classe FFP2 dipendono essenzialmente dalla tipologia del singolo dispositivo in dotazione, nonché dalle specifiche condizioni e tempi di utilizzo. I dispositivi che nella marcatura attestante la conformità riportano indicazione della lettera “R” sono di norma riutilizzabili per più turni lavorativi. I dispositivi recanti indicazione delle lettere “NR” hanno azione di filtrazione certificata per un solo turno lavorativo.

Ai fini di pervenire ad un più chiaro quadro conoscitivo delle proprietà e caratteristiche prestazionali dei dispositivi di protezione individuale per la protezione delle vie respiratorie occorre fare riferimento alla nota informativa redatta dal fabbricante secondo le previsioni del Punto 1.4 dell’Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.

Le **maschere facciali ad uso medico** (mascherine chirurgiche conformi UNI EN 14683: 2019) non sono dispositivi di protezione individuale. L’impiego delle maschere facciali ad uso medico ha lo scopo ordinario di proteggere il paziente dagli agenti infettivi potenzialmente trasmessi dai membri delle equipe chirurgiche. Si tratta pertanto di dispositivi medici che evitano la trasmissione dell’infezione verso soggetti terzi da parte di chi li indossa.

L’impiego di maschere facciali ad uso medico è sempre da evitare nelle condizioni in cui sia stata indicata la necessità di ricorrere a DPI mentre è da considerarsi utile e consigliabile nelle restanti situazioni, quale strumento di generale prevenzione dei contagi. Le **maschere facciali ad uso medico** devono essere indossate all’interno di tutti gli spazi ad uso promiscuo, quali ad es. gli spazi di circolazione (es. corridoi) e gli spazi comuni degli edifici. Fatta salva la già individuata priorità di utilizzo dei soli spazi individuali, qualora il lavoro imponga l’utilizzo di uno stesso ambiente da parte di due o più persone e non siano possibili altre soluzioni organizzative, pur nel rispetto del vincolo della distanza interpersonale di 2.0 m, è indispensabile ricorrere all’uso delle mascherine chirurgiche. In modo affine, le **mascherine di comunità**, anche previste dal DPCM del 26 aprile 2020, sono utili in condizioni di rischio analogo a quello della popolazione generale, per il transito negli ambienti comuni e quando sia indispensabile utilizzare uno stesso locale contemporaneamente ad altre persone, pur nel rispetto della distanza interpersonale di 2.0 m.

I **guanti monouso** sono utili nelle situazioni lavorative in cui è sistematico lo scambio di materiali. I guanti monouso vengono prioritariamente consegnati nei casi in cui non sia possibile pervenire a soluzioni organizzative che evitino i contatti frequenti di materiali e superfici da parte di più persone (es. attività del servizio postale, prestito libri nelle biblioteche, punti di consegna delle merci e attività affini). In queste situazioni di lavoro possono essere utili **occhiali**, da indossare nel momento in cui vi è un possibile contatto con utenti esterni.

Per le attività degli addetti al primo soccorso sono resi disponibili presso le singole strutture guanti, respiratori FFP2, occhiali e visiere. Gli addetti al primo soccorso, nella presente condizione, mantengono comunque le distanze interpersonali, fatto salvo ove non sia possibile per una efficace gestione della situazione di emergenza.

Si precisa che le manovre di sostegno/ripristino delle funzioni vitali richiedono prioritariamente che venga praticato il massaggio cardiaco esterno mentre non è indispensabile l’insufflazione di aria nelle vie respiratorie. In ragione di questo, ove è collocato il DAE, si possono prevedere le dotazioni di palloni AMBU, al fine di rendere possibile anche il sostegno, ancorché non indispensabile, della funzionalità respiratoria, preservando gli addetti da eventuale contagio ed avendo chiaro che in tale ipotesi gli addetti disponibili dovranno essere due e non più uno.



UNIVERSITÀ DI PARMA

La formazione sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, delle mascherine chirurgiche e dei guanti monouso è oggetto di azioni di informazione e formazione, programmate anche in accordo con quanto definito nei punti seguenti del presente documento.

La **distribuzione dei DPI** alle strutture di Ateneo, tenuto conto di quanto sopra esposto, può avvenire a seguito di istanza trasmessa dai responsabili di struttura al Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori (smedprev@unipr.it). La distribuzione avviene su appuntamento. Le modalità e i punti di consegna saranno indicati in seguito alla trasmissione della richiesta. I Dipartimenti e Centri collaborano attivamente nella fornitura dei DPI necessari alle attività dei laboratori essenziali e attivati nella prima fase transitoria.

In accordo con quanto previsto dal DPCM del 26 aprile 2020, art. 3, c.1, lett. e) sono messe a disposizione dei lavoratori, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni **disinfettanti per l'igiene delle mani**; i distributori sono di norma posizionati nei punti di accesso alle sedi universitarie e nei punti di maggiore circolazione del pubblico e dei lavoratori (es. punti prestito libri), nonché, secondariamente, in altri punti sensibili (es. in prossimità di dispositivi tecnologici con uso condiviso). I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti anche attraverso specifici dispenser, visibili e riconoscibili, utilizzabili anche dalle persone con difficoltà motorie o sensoriali. Eventuali integrazioni possono essere richieste dai Direttori o Dirigenti all'Area Edilizia e Infrastrutture (dirigenza.areaedilizia@unipr.it).

È sempre obbligatorio il rigoroso rispetto delle **precauzioni igieniche prescritte** per la popolazione generale e per i luoghi di lavoro. È vivamente raccomandata la frequente igiene delle mani con acqua e sapone ovvero, se non disponibili, con soluzioni/gel a base alcolica.

Le procedure per il corretto lavaggio e corretta asciugatura delle mani, inviate a mezzo posta elettronica all'indirizzo istituzionale di tutto il personale dell'Ateneo, sono reperibili sul sito web dell'Università degli Studi di Parma, sono distribuite all'interno delle strutture di Ateneo e devono essere affisse in maniera diffusa e visibile all'interno di ogni luogo di lavoro e all'interno di ogni servizio igienico.

L'Ateneo garantisce l'accesso a locali che ospitano lavabi dotati di acqua corrente, di mezzi detergenti e di asciugatura, tali da consentire il rispetto delle misure igieniche stabilite dal Decalogo del Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità.

6. Strutture universitarie con rischio professionale di esposizione a SARS-CoV-2

Le attività universitarie che, seppur necessarie e indifferibili, risultano caratterizzate da un concreto rischio professionale derivante da potenziale esposizione ad infezione SARS-CoV-2, con conseguente profilo di rischio concretamente diverso rispetto a quello della popolazione generale, svolgono le proprie funzioni mediante ricorso a **misure di sicurezza integrative** di tipo tecnico, organizzativo e procedurale. In queste attività, coerentemente con quanto precede e nel rispetto di quanto già definito nel punto 5, sono inoltre adottati DPI specifici.

Sono strutture con rischio professionale di esposizione ad infezione SARS-CoV-2 le attività universitarie qualificate, a titolo di primo indirizzo, nei seguenti punti.

- Laboratori di analisi che operano per la prevenzione dell'infezione SARS-CoV-2;
- Attività universitarie di natura assistenziale sanitaria (escluse le attività in convenzione AOU e AUSL);
- Attività in cui non possa essere ulteriormente differito il contatto con il pubblico (es. front office, portinerie, servizi postali, prestito libri, punti di consegna delle merci).

Attività diverse possono essere identificate in tempi successivi ed integrare l'elenco che precede. In



UNIVERSITÀ DI PARMA

generale, se non diversamente specifico ad esito di procedimenti di valutazione dei rischi, le attività dei laboratori di analisi e le attività universitarie di natura assistenziale di cui all'elenco sopra sono svolte ricorrendo a soluzioni che assicurino il livello di contenimento 3 secondo l'allegato XLVII al D.lgs. 81/08 (livello di biosicurezza BSL 3).

Nello svolgimento delle attività caratterizzate da necessario **contatto con il pubblico** e per le quali sia indifferibile l'apertura sono adottate le seguenti misure per il controllo del rischio residuo:

- Ricorso all'utilizzo di prenotazioni e appuntamenti;
- Prevalente utilizzo di postazioni con vetri;
- Distanza dell'operatore dall'utenza sempre non inferiore a 1.0 m, anche nei momenti di massima prossimità;
- Riduzione dei singoli tempi di contatto e dialogo;
- Frequente aerazione dei locali mediante finestre apribili e ventilazione naturale;
- Pulizia delle superfici ripetuta almeno due volte al giorno ed eventualmente integrata, ove possibile, da disinfezione svolta in autonomia;
- Disponibilità di distributori per l'igiene delle mani contenenti gel alcolici con concentrazione di alcol nell'intervallo 60 – 85%;
- Dotazione di dispositivi di protezione individuale per la protezione delle vie respiratorie del tipo semimaschere filtranti UNI EN149: 2009, classe FFP2, guanti monouso, occhiali.

Inoltre, ogni struttura deve porre in essere le misure organizzative necessarie a fare sì che i servizi di ricevimento del pubblico (ove indispensabili per lo svolgimento delle attività) vengano svolti, per quanto possibile, in locali che consentano l'accesso diretto dall'esterno o che, comunque, minimizzino il percorso all'interno dell'edificio.

7. Impianti di climatizzazione, ventilazione meccanica e trattamento aria

Gli impianti di climatizzazione, ventilazione meccanica e trattamento aria sono attivati e regolati secondo le indicazioni per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor emanate dall'Istituto Superiore di Sanità ed eventualmente integrate da atti del Governo e delle Autorità Sanitarie. Nell'esercizio degli impianti particolare attenzione è in ogni caso posta nel controllo periodico degli elementi che possono costituire fattore di incremento del rischio. È evitato, ove possibile, il ricircolo dell'aria nell'ambiente e sono adeguate, se necessario, le operazioni di pulizia periodica dei filtri. Mantengono a questo titolo carattere essenziale le attività di sanitizzazione degli impianti di condizionamento sia in occasione della eventuale messa in esercizio, con l'inizio della stagione estiva, che periodicamente, valutando e definendone le modalità, i tempi e la frequenza in accordo con le disposizioni di legge.

Sono in generale esclusi da modifiche del regime di funzionamento gli impianti di estrazione aria, ad espulsione totale dell'aria estratta, asserviti a sistemi di protezione collettiva (es. cappe chimiche, biologiche, armadi di sicurezza, aspirazioni localizzate).

La regolazione, la pulizia e la manutenzione degli impianti sono assicurate dall'Area Edilizia e Infrastrutture (dirigenza.areaedilizia@unipr.it).

La periodica **aerazione naturale** dei locali mediante finestre apribili è sempre essenziale e raccomandata, anche quando sono in funzione impianti di ventilazione meccanica e trattamento aria.

8. Informazione e formazione



UNIVERSITÀ DI PARMA

Ai fini informativi sono affisse in tutte le sedi di Ateneo, ed in particolare nelle zone di accesso, le indicazioni inerenti la corretta organizzazione del lavoro ed in particolare la necessità di occupare gli spazi prioritariamente in numero non superiore ad una persona per locale, mantenendo in ogni situazione le distanze interpersonali di sicurezza. Nella predisposizione delle informazioni sono considerati i contenuti del protocollo condiviso del 14 marzo 2020 e la successiva integrazione del 24 aprile 2020. Sono inoltre affisse e distribuite, anche mediante posta elettronica e sistemi web:

- le istruzioni per l'igiene delle mani, per le quali si considera opportuno che sia fatto riferimento ai modelli predisposti da OMS e successivamente recepiti dal Ministero della Salute;
- le istruzioni per la gestione di casi positivi di cui al seguente punto 10 e l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre, altri sintomi influenzali o avvenuti contatti stretti;
- le misure igieniche e di prevenzione di cui all'Allegato 4 del DPCM del 26 aprile 2020, art. 3, c.1, lett. c).

Rimane utile la parallela erogazione, in modalità e-learning, di un modulo formativo dedicato alla prevenzione dell'infezione SARS-CoV-2, con contenuti dettati dalle regole generali e dalle disposizioni integrative di Ateneo. La predisposizione ed erogazione del modulo formativo potrà avvenire a cura del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Il corso di formazione potrà riguardare le pratiche di igiene e preventive, l'uso corretto delle mascherine, le norme comportamentali per l'organizzazione del lavoro, le modalità di ingresso nelle sedi universitarie, il protocollo operativo di riammissione di un lavoratore risultato positivo a SARS-CoV-2, il protocollo operativo per l'ingresso di fornitori, la gestione di una persona sintomatica, le operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria, sanificazione, disinfezione degli ambienti di lavoro, il ruolo della sorveglianza sanitaria nella prevenzione dell'infezione SARS-CoV-2, il monitoraggio, sull'attuazione delle procedure, le indicazioni cliniche della malattia, l'esposizione rischio SARS-CoV-2 nelle strutture universitarie, le istruzioni per il riutilizzo in sicurezza dei laboratori.

Nei processi di formazione e informazione, anche attraverso la produzione di materiali in formato cartaceo o digitale, è inoltre chiarito il valore prioritario ed essenziale delle comunicazioni provenienti da qualificati enti istituzionali, fra cui si annoverano:

- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
- Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC);
- Ministero della Salute;
- Istituto Superiore di Sanità (ISS);
- Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);

Deve essere fornita adeguata informazione anche a soggetti terzi che debbano fare ingresso nei locali dell'Università per ragioni indifferibili (es. titolari contratti di appalto). In questo caso l'informazione deve riguardare in particolare i protocolli di prevenzione COVID-19 applicati in Ateneo. Le informazioni sono trasmesse ai soggetti terzi da parte del Responsabile Unico del Procedimento e dei diretti referenti universitari del contratto (es. Direttore dei Lavori, Direttore di Esecuzione del Contratto, Direttore Operativo).

9. Sorveglianza sanitaria

In merito ai protocolli di sorveglianza sanitaria ed al relativo ruolo attivo in materia di prevenzione



UNIVERSITÀ DI PARMA

dell'infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro dell'Ateneo si anticipa la possibilità di pervenire a forme di sorveglianza integrativa, orientate alla maggiore tutela di lavoratori soggetti a fattori di aggravio del rischio.

Rimane indispensabile contattare il Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori (smedprev@unipr.it) per la riammissione nelle sedi di lavoro a seguito di eventuale positività ad infezione SARS-CoV-2.

Occorre privilegiare, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta dei lavoratori e le visite da rientro da malattia. Ciò consente, nei casi non rientranti nel programma di sorveglianza sanitaria in essere, di valutare condizioni specifiche utili al processo di prevenzione.

Devono essere ricercate le "persone con fragilità" al fine di assicurare loro la necessaria tutela per la prevenzione del contagio SARS-CoV-2. A questo proposito, il Servizio di Medicina Preventiva e i Medici Competenti operano in modo attivo ed elaborano procedure specifiche. Inoltre, i lavoratori interessati o che ne ravvisano la necessità, prendono contatto con lo stesso Servizio affinché, nel rispetto della privacy, possano essere assunte iniziative e misure per garantire la tutela della salute e l'ottemperanza al dettato legislativo. Di conseguenza, nel caso in cui riscontri una condizione di "fragilità" il Medico Competente, prescrive eventuali disposizioni.

Nella gestione della gravidanza è opportuno tenere distinto il percorso del personale in lavoro agile, per il quale si possono serenamente adottare provvedimenti di posticipo all'8^a e/o 9^a mese, rispetto a quello che accede a laboratori e ad attività dove può essere più difficile assicurare il controllo di possibili esposizioni a SARS-CoV-2. Questi casi necessariamente dovranno essere trattati dal Medico Competente con provvedimenti *ad hoc*, valutando con cura le misure in essere o possibili, finalizzate al controllo della prossimità ed aggregazione ed aventi il significato di assicurare il controllo efficace di possibili esposizioni.

I test sierologici non hanno il significato di selezionare il personale che può lavorare rispetto a quello che invece deve essere allontanato dai luoghi di lavoro; il loro eventuale utilizzo, allo stato attuale, riservato a valutazioni epidemiologiche del tasso di sieroprevalenza (quanti sono venuti in contatto). Al fine di procedere ad azioni in questa direzione si rimane in attesa di conoscere il valore predittivo degli anticorpi specifici verso il virus SARS – CoV 2 e la loro persistenza. Occorre in ogni caso sottolineare che i test rapidi da sangue capillare e i test sierologici da sangue venoso periferico hanno caratteristiche diverse, in quanto la sensibilità, specificità ed attendibilità dell'uno rispetto all'altro può risultare estremamente differente. Entrambi i tipi di test sono tuttora in corso di validazione, a livello nazionale ed internazionale.

10. Gestione di casi sospetti o accertati di positività nelle sedi di Ateneo

Qualora all'interno delle sedi e attività universitarie siano presenti persone che manifestano o che hanno manifestato sintomi riconducibili a COVID-19, devono essere attuate procedure per l'immediata identificazione e limitazione delle sequenze di contagio. In particolare vige l'obbligo di astenersi dalla presenza nelle sedi universitarie e di informare tempestivamente il proprio Direttore o Dirigente ove ricorra una delle seguenti condizioni.

- Positività accertata a SARS-CoV-2;
- Presenza di sintomi riconducibili a COVID-19 (vedi punto 1), anche in assenza di febbre superiore a 37.5 °C e anche se manifestati al di fuori del luogo di lavoro;
- Intervenuto contatto stretto con un soggetto risultato positivo, anche al di fuori del luogo di lavoro (non è necessario indicare le generalità della persona positiva).

In tutti i casi di cui sopra, il Direttore o Dirigente contatta il Servizio di Medicina Preventiva dei



UNIVERSITÀ DI PARMA

Lavoratori (smedprev@unipr.it) e la Direzione Generale di Ateneo (diramm@unipr.it) e collabora ai fini dell'individuazione delle persone che hanno interagito o avuto contatti stretti con la persona sospetta o accertata di positività. Le persone che hanno avuto contatti stretti, una volta individuate e avvertite, si astengono dalla presenza nelle sedi universitarie e seguono le indicazioni normative e quelle, di carattere integrativo, eventualmente fornite dal Servizio di Medicina Preventiva dell'Università.

In presenza di un caso di **positività accertata**, oltre a quanto sopra, il Direttore o Dirigente:

- trasmette ad AUSL Parma - Dipartimento di Sanità Pubblica l'elenco dei nominativi e dei contatti telefonici delle persone che, presso UniPR, hanno avuto contatti stretti con la persona positiva, in modo che siano programmate le eventuali azioni di monitoraggio. Possono essere utilizzati i seguenti contatti telefonici di riferimento - AUSL Parma 0521 396436 - Numero verde Regione Emilia Romagna 800 033 033;
- trasmette istanza all'Area Edilizia e Infrastrutture (dirigenza.areaedilizia@unipr.it) per la pulizia e sanificazione dei locali e affinché siano informati gli operatori economici titolari di contratti di appalto e adottate misure aggiuntive di sicurezza e coordinamento eventualmente necessarie.

Le persone che manifestano sintomi influenzali durante il lavoro devono sospendere le attività, richiedere, se necessaria, l'assistenza degli addetti al primo soccorso, avvisare il proprio Direttore o Dirigente, recarsi presso il domicilio e contattare il medico di famiglia o l'Autorità Sanitaria.

Nel caso in cui la persona presente in Ateneo che presenta i sintomi riconducibili a COVID-19, necessiti di assistenza, gli addetti al primo soccorso devono immediatamente indossare i DPI (maschere FFP2, occhiali o visiere, guanti) e successivamente fare indossare alla persona che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica. Gli addetti allontanano dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattano immediatamente il Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori dell'Università degli Studi di Parma (smedprev@unipr.it).

Gli allegati citati nel presente documento sono pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo alla pagina: www.unipr.it/spp.

Il presente documento sarà sottoposto al confronto con le OO.SS. ed ivi potranno trovare accoglimento eventuali ulteriori suggerimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Candeloro Bellantoni)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

11. Principali riferimenti

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 , recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento



UNIVERSITÀ DI PARMA

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali – Integrazione al del 24 aprile 2020;

- Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) *“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”*;
- Ministero della Salute, circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 *“COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”*;
- Istituto Superiore di Sanità *“Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”*;
- Nota del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma (AUSL Parma) prot. 14961 del 3 marzo 2020 *“Risposta a richiesta Prefettura di Parma Epidemia da COVID 2019 – Sicurezza sui luoghi di lavoro”*;
- Nota del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Parma prot. 51740 del 27 febbraio 2020 *“Circolare – Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto legge n. 6 del 2020 – Direttiva DFP N. 1/2020”*;
- Comunicazione del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Parma del 29 aprile 2020;
- Comunicazione del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Parma prot. 81984 del 29 aprile 2020;
- Nota del Ministro Università e Ricerca *“Il post lockdown e le nuove Fasi 2 e 3”*;
- Parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) del 17 aprile 2020;
- Parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) del 20 aprile 2020.

Allegati

- Allegato 1. Informazioni essenziali per l'accesso alle sedi dell'Ateneo.
- Allegato 2. Modulo per la notifica di riattivazione sedi e laboratori nei Dipartimenti e Centri.
- Allegato 3. Raccomandazioni del Ministero della Salute.
- Allegato 4. Istruzioni OMS per l'igiene delle mani.
- Allegato 5. Quadro di sintesi per la dotazione dei dispositivi di protezione individuale.
- Allegato 6. Istruzioni di base per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
- Allegato 7. Prime misure di sicurezza per le attività di studi e uffici.
- Allegato 8. Prime misure di sicurezza per le attività di lavoro a contatto con il pubblico.
- Allegato 9. Prime misure di sicurezza per le attività di laboratorio.
- Allegato 10. Prime misure di sicurezza per le attività tecniche e i sopralluoghi.